



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1903

Roma — Giovedì 2 Aprile

Numero 77

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Balsani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Balsani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
a domicilio e nel Regno: » » 34; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 30; » » 15; » » 8

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: Leggi dal n. 99 al 102 concernenti: Approvazione di eccedenze d'impegni e di maggiori assegnazioni verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri di Grazia e Giustizia e dei Culti e dell'Interno e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1901-902 — RR. decreti nn. 574, 87, 109 e 110 riflettenti: Approvazione del Regolamento per il personale del basso servizio del Ministero degli Affari Esteri — Accertamento delle rendite liquidate per beni devoluti al Demanio sul patrimonio degli Enti morali ecclesiastici soppressi — Convocazione dei Collegi elettorali di Albenga (Genova) e Massa Carrara — Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio: Notificazione — Ministero del Tesoro - Direzione Generale del Debito Pubblico: Rettifiche d'intestazione - Avviso per smarrimento di ricevuta - Errata-corrige - Direzione Generale del Tesoro: Prezzo del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione — Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio - Divisione Industria e Commercio: Media dei corsi del Consolidato a conti nelle varie Borse del Regno — Concorsi.

PARTE NON UFFICIALE.

Senato del Regno e Camera dei deputati: Sedute del 1° aprile — Diario Estero — Congresso storico internazionale — Notizie varie — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 99 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per L. 16,129,12 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 3 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per L. 9,136,49 verificatasi sull'assegnazione del cap. 4 « Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero e degli uffici giudiziari » dello stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni per L. 26,734,86 verificatasi sull'assegnazione del cap. 6 « Indennità di supplenza e di missione » dello stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni per L. 29,257,84 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 11 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni per L. 5,220,02 verificatasi sull'assegnazione del cap. 12 « Provvista di carta e oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'esercizio finanziario 1901-902.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1903.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, Il Guardasigilli: CROCCO-ORTU.

Il Numero 100 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato :
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 5094,71 verificate sull'assegnazione del cap. 4 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 4538 verificate sull'assegnazione del cap. 9 « Funzioni pubbliche e feste governative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 15,505,52 verificate sull'assegnazione del capitolo 18 « Indennità di traslocamento agl'impiegati » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 174,590,16 verificate sull'assegnazione del cap. 13 « Ispezioni amministrative » dello stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 16,923,64 verificate sull'assegnazione del capitolo 16 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 736,17 verificate sull'assegnazione del cap. 17 « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 224,81 verificate sull'assegnazione del cap. 20 « Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio nell'Amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato e degli archivi di Stato » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 350 verificate sull'assegnazione del cap. 21 « Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione dell'interno e loro famiglie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 97,78 veri-

ficatasi sull'assegnazione del cap. 28 « Archivi di Stato - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 10,190,38 verificate sull'assegnazione del capitolo 40 : « Servizi di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 144,244,13 verificate sull'assegnazione del capitolo 46 : « Sale celtiche - Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali per effetto di speciali convenzioni con lo Stato » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 13,912,33 verificate sull'assegnazione del capitolo 47 : « Dispensari celtici - Spese pel funzionamento, arredi, mobili, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 15,775,95 verificate sull'assegnazione del cap. 52 « Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica - Acquisto d'istrumenti e spese varie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 4753,12 verificate sull'assegnazione del cap. 55 « Spese varie per servizi della sanità pubblica - Medaglie ai benemeriti della salute pubblica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 113,191,21 verificate sull'assegnazione del cap. 68 « Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permntamenti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 34,13 verificate sull'assegnazione del capitolo 69 « Gratificazioni e premi ad ufficiali, guardie di città ed agenti di sicurezza pubblica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 17.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 2,056,92 verificate sull'assegnazione del cap. 80 « Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne ed altre relative per i Reali carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 18.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 190,67 verificatasi sull'assegnazione del cap. 87 « Carceri - Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 19.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 268,91 verificatasi sull'assegnazione del cap. 89 « Carceri - Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 20.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 8,149,82 verificatasi sull'assegnazione del cap. 90 « Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 21.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 1,950,93 verificatasi sull'assegnazione del cap. 91 « Carceri - Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario - Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria e dell'amministrazione del fondo dei detenuti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 22.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 4,85 verificatasi sull'assegnazione del cap. 92 « Carceri - Spese per esami e studi preparatorî » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 23.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 11,548,78 verificatasi sull'assegnazione del cap. 97 « Carceri - Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 24.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 97,662,21 verificatasi sull'assegnazione del cap. 98 « Carceri - Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferta alle guardie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 25.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 3,004,03 verificatasi sull'assegnazione del cap. 99 « Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 26.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 25,612,31 verificatasi sull'assegnazione del cap. 100 « Carceri - Servizio delle manifatture - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi ed utensili » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 27.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 39,893,98 verificatasi sull'assegnazione del cap. 101 « Carceri - Servizio delle manifatture - Provvista di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 28.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 6,557,87 verificatasi sull'assegnazione del cap. 102 « Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoratori e gratificazioni straordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 29.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 26,941,06 verificatasi sull'assegnazione del cap. 104 « Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 30.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 622,09 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 107 « Carceri - Manutenzione di fabbricati » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 31.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 957,157,63 verificatasi sull'assegnazione del cap. 124 « Sicurezza pubblica - Soprassoldo - Trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale ed indennità ai Reali carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 32.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 468,609,34 verificatasi sull'assegnazione del cap. 125 « Carabinieri richiamati o trattenuti sotto le armi in più della forza bilanciata » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1903.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu

Il Numero 101 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 10,465,64, inscritta al cap. 128-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 12 - Ispezioni e missioni amministrative - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-1901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 150, inscritta al cap. 128-A bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 13 - Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione dell'Interno e loro famiglie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 613,42, inscritta al cap. 128-B bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 16 - Spesa di stampa - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1217,85, inscritta al cap. 128-c bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 19 - Spese di liti (Spesa obbligatoria) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2791,89, inscritta al cap. 128-d bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 20 « Spese casuali - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 70, inscritta al cap. 128-E bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 27 - Amministrazione provinciale - Per e (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa

per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 614,55, inscritta al cap. 128-F-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 29 - Amministrazione provinciale - Spese d'ufficio (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 58,52, inscritta al cap. 128-G-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 33 - Gazzetta Ufficiale del Regno e foglio annunci nelle provincie - Spese di stampa e di posta - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-903.

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 517,43, inscritta al cap. 128-H-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 35 - Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 16,808,99, inscritta al cap. 128-I-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 36 - Servizi di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 150, inscritta al cap. 128-K-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 40 - Dispensari celtici - Fitto locali (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 12.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 40,673,83, inscritta al capitolo 128-L-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 42 - Sale celtiche - Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro »

per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 13.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 18,704,04, inscritta al capitolo 128-m-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 43 - Dispensari celtici - Spese pel funzionamento, arredi, mobili, ecc. - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1900-1901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi sul conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 14.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 642,70, inscritta al capitolo 128-n-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 46 - Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, al Consiglio superiore di sanità ed ai Consigli provinciali sanitari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 15.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 69,50 inscritta al cap. 128-o-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 46 - Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica - Acquisto di strumenti e spese varie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 16.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 90,90, inscritta al cap. 128-p-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 48 - Sussidi per provvedimenti profilattici sanitari in casi di endemie ed epidemie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 17.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2,088,37, inscritta al capitolo 128-q-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 53 - Stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 18.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 5290,05, inscritta al capitolo 128-r-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 55 - Stazioni sanitarie - Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento e

spese varie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 19.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 63,60, inscritta al capitolo 128-s-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 59 - Sicurezza pubblica - Spese d'ufficio - (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1901-902.

Art. 20.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2754,11, inscritta al cap. 128-t-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 60 - Guardie di città - Personale - (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 21.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1872,32, inscritta al capitolo 128-u-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 62 - Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 22.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 22, inscritta al capitolo 128-v-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 63 - Gratificazioni e premi agli ufficiali, guardie di città ed agenti di sicurezza pubblica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 23.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2142,70, inscritta al capitolo 128-x-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 71 - Sicurezza pubblica - Fitto di locali - (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 24.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 453,08, inscritta al cap. 128-y-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 72 - Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio - dello stato di previsione della

spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 25.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 368,70, inscritta al cap. 128-z^{bis} « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 76 - Indennità di via e trasporto indigeni per ragioni di sicurezza pubblica; spese per rimpatrio di fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe (articolo 12 della legge 21 dicembre 1873 n. 1733) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 26.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 345,75, inscritta al cap. 128-a^{bis} « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 80 - Carceri - Indennità d'alloggio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-1901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-1902.

Art. 27.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 337,32, inscritta al cap. 128-b^{bis} « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 81 - Carceri - Spese d'ufficio, di posta ed altre per le Direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 28.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 650, inscritta al cap. 128-c^{bis} « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 82 - Carceri - Premi d'ingaggio agli agenti carcerari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 29.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 308,65, inscritta al cap. 128-d^{bis} « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 84 - Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 30.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 97,85,

inscritta al cap. 128-e^{bis} « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 85 - Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario - Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria e dell'amministrazione del fondo dei detenuti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 31.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 25, inscritta al cap. 128-f^{bis} « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 89 - Carceri - Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti-farmacisti e tassatori di medicinali - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 32.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 259,68 inscritta al cap. 128-g^{bis} « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 92 - Carceri - Mantenimento nei riformatori dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 33.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 44,731,18, inscritta al cap. 128-h^{bis} « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 91 - Carceri - Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio (R. decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regolamento approvato con decreto Ministeriale 10 dicembre 1881) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-91 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 34.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 15,94, inscritta al cap. 128-i^{bis} « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 93 - Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 35.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 295,45, inscritta al cap. 128-k^{bis} « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 96 - Carceri - Servizio delle manifatture

- Mercedi ai detenuti lavoranti e gratificazioni straordinarie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 36.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 34,80, inscritta al cap. 128-L¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 101 - Carceri - Servizio delle manifatture - Indennità per gite fuori residenza - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 37.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 6228,08, inscritta al cap. 128-M¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 100 - Carceri - Fitto di locali (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 38.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 200, inscritta al cap. 128-N¹ bis « Eccedenza di impegni verificatasi al cap. 107 - Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 39.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 573,02, inscritta al cap. 128-O¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 119 - Sicurezza pubblica - Soprassoldo e spese di trasporto alle truppe comandate in servizio ed indennità speciali ai RR. carabinieri - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-899 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 40.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 156,985,50, inscritta al cap. 128-P¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 118 - Carabinieri richiamati o tratti sotto le armi in più della forza bilanciata - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 41.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1629,05, inscritta al cap. 128-Q¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 120 - Stabilimenti carcerari diversi -

Costruzione di nuove vetture e vagoni cellulari per servizio di trasporto dei detenuti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1903.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: Cocco-Ortu.

Il Numero 102 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 91,516,93 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 30 « Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi » dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1901-902.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1903.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: Cocco-Ortu.

Il Numero 574 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 luglio 1896, n. 364;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso Regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro per gli Affari Esteri, per il personale di basso servizio del Ministero degli Affari Esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

PRINETTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: Cocco-Ontu

REGOLAMENTO per il personale di basso servizio del Ministero degli Affari Esteri

Art. 1.

Il personale di basso servizio del Ministero degli Affari Esteri, è alla immediata dipendenza dell'economista.

Esso si compone di:

- 3 commessi;
- 3 capi uscieri;
- 3 uscieri di 1^a classe;
- 7 » di 2^a »
- 7 » di 3^a »
- 10 » di 4^a »
- 3 inservienti

—
36
—

Dei commessi

Art. 2.

I commessi hanno quelle speciali mansioni che sono, secondo le occorrenze, loro attribuite dall'economista.

Quello dei commessi che sia incaricato dall'economista di sorvegliare il buon andamento del servizio dovrà:

1° invigilare che dal personale inferiore siano eseguiti gli obblighi rispettivi e gli ordini dati;

2° rendere conto immediatamente all'economista di ogni danno e guasto ai mobili ed affissi del Ministero, ch'egli abbia personalmente avvertito o di cui gli sia data notizia;

3° determinare il numero dei capi uscieri, uscieri, ed inservienti che debbono giornalmente prestar servizio nelle ore diurne e notturne nelle anticamere, accertarsi che il servizio non venga a mancare e che l'orario di cui all'articolo 23 sia rigorosamente osservato;

4° curare che non si faccia inutile consumo di illuminazione, anche recandosi di quando in quando al ministero nelle ore notturne per rendersene conto;

5° ogni mattina, prima dell'arrivo degli impiegati, osservare in ogni ufficio se la pulizia sia stata fatta colla dovuta diligenza;

6° nell'inverno invigilare all'accensione dei caminetti e dei caloriferi.

Art. 3.

Nel mattino di ogni giorno, all'ora che gli sarà fissata dall'economista, il commesso incaricato della sorveglianza deve recarsi a fargli relazione del servizio del giorno precedente.

Art. 4.

Ha inoltre obbligo di vigilare che tutto il personale di basso servizio sia in perfetto assetto di vestiario.

Art. 5.

I commessi sono esenti dalla guardia notturna e dalla pulizia degli uffici.

Dei capi uscieri, uscieri ed inservienti

Art. 6.

I capi uscieri, uscieri di ogni classe ed inservienti sono, per la disciplina, sotto la dipendenza del commesso incaricato della sorveglianza del personale.

La loro dipendenza dall'economista, o da chi ne fa le veci, è immediata, ed essi debbono deferire ad ogni ordine che ne ricevano.

Art. 7.

All'ufficio di portiere sono adibiti due uscieri, a scelta dall'economista.

Art. 8.

I portieri dovranno:

1° osservare tutte le consegne dell'economista o di chi lo rappresenta, non abbandonare mai il posto senza il permesso e senza essere surrogati, esercitare una continua vigilanza sulle persone che entrano ed escono dal Ministero, specialmente di notte, e non permettere che davanti al portone stazionino veicoli, o si fermino persone;

2° dare le necessarie indicazioni a coloro che chiedono accesso agli uffici, durante le ore in cui sono aperti;

3° invigilare rigorosamente che non si asportino dal Ministero oggetti di qualsiasi natura senza il permesso dell'economista, verbale o scritto;

4° non permettere mai che capi uscieri, uscieri, portalettere e inservienti si trattengano nella porteria, se non per motivi di servizio;

5° tenere sempre pulito l'atrio d'ingresso;

6° accendere e spegnere i lumi a gas od a luce elettrica lungo le scale, nella porteria, nel cortile e sotto gli atri;

7° non fumare, sul portone, negli atri o nell'interno del ministero.

Disciplina e doveri dei commessi, capi uscieri, uscieri ed inservienti

Art. 9.

I commessi, capi uscieri, uscieri ed inservienti devono compiere gli obblighi loro imposti dal presente Regolamento, nonché gli ordini e le istruzioni che vengono loro impartiti dai superiori.

Art. 10.

Nessuno dei commessi, capi uscieri, uscieri ed inservienti può assentarsi dal Ministero nelle ore d'ufficio senza il consenso, pei primi dell'economista, per gli altri del commesso sorvegliante.

Art. 11.

È proibito a tutto il personale di basso servizio di fumare nel Ministero e di coricarsi sui divani delle anticamere, dei corridoi o di qualunque altro luogo del Ministero stesso, non che di fare la pulizia personale nelle anticamere o nelle stanze degli impiegati.

Art. 12.

Essi debbono indossare in servizio il vestiario prescritto per le anticamere degli uffici e del gabinetto, ed avere cura speciale di conservarlo costantemente pulito.

Art. 13.

Ciascun individuo del personale di basso servizio deve inoltre:

1° non abbandonare il servizio al quale è addetto prima di essere surrogato;

2° serbare contegno decente, rispettoso ed urbano tanto verso gli impiegati quanto verso gli estranei, e rimanere a capo scoperto;

3° non leggere le carte d'ufficio, non ascoltare i discorsi e serbare il segreto su ciò che occasionalmente possa venire a loro conoscenza.

La trasgressione a queste ultime disposizioni importerà la più grave punizione disciplinare.

Art. 14.

La pulizia delle sale, uffici, scale, corridoi, latrine, ecc., sarà ripartita tra i capi uscieri, uscieri ed inservienti a seconda dei gradi.

Il commesso sorvegliante farà il riparto di questo servizio.

L'usciera incaricato del servizio di magazzino avrà la sola pulizia del magazzino stesso.

Art. 15.

I capi uscieri, e gli uscieri faranno per turno il servizio serale di guardia secondo l'ordine stabilito dall'economista.

Ne sono esonerati gli inservienti, l'usciera incaricato del servizio di spedizione e l'usciera incaricato della custodia dei magazzini.

Art. 16.

Le regalie, che, di solito, sono dato a beneficio del personale di basso servizio, saranno versate tutte indistintamente alla cassa del Ministero. Il cassiere ne terrà un conto a parte, ed ai primi di gennaio di ogni anno, indicherà l'ammontare della somma disponibile al capo dell'economato, il quale ne approverà il riparto in parti eguali, fra i commessi, gli uscieri e gli inservienti.

Art. 17.

I capi uscieri, uscieri ed inservienti debbono pronta, assoluta e rispettosa obbedienza agli ordini del commesso incaricato della sorveglianza del personale di basso servizio, salvo il diritto di ricorrere per iscritto direttamente all'economato, quando gli ordini ricevuti fossero ritenuti arbitrari.

Art. 18.

I capi uscieri, uscieri ed inservienti hanno stretto obbligo di tenere in buono stato la mobilia, gli arredi od altro che trovansi nelle stanze di cui è loro affidata la pulizia, e di far subito rapporto se trovano qualche cosa guasta e che abbisogni di riparazione.

Degli uscieri portalettere

Art. 19.

Oltre ai doveri che hanno comuni cogli altri compagni, incombe agli uscieri di 4^a classe il recapito delle lettere in città.

Per assicurare l'esatto adempimento di questo servizio, ciascun portalettere è provvisto di un libretto nel quale è indicata l'ora in cui gli è consegnato il piego o quella in cui egli lo recapita, contro ricevuta, al destinatario.

A cura dell'usciera più anziana sarà tenuto in anticamera apposito registro che serva di controllo per la consegna delle lettere da recapitarsi d'urgenza.

Gli uscieri portalettere dovranno rimanere nell'anticamera del Ministro e del Sottosegretario di Stato finchè le LL. EE. ed i rispettivi segretari particolari si trattengano in ufficio.

Degli inservienti

Art. 20.

Gli inservienti sono sotto l'immediata dipendenza del commesso sorvegliante, il quale ne disporrà, d'accordo coll'incaricato dell'ufficio della spedizione.

Punizioni

Art. 21.

Le punizioni alle quali può essere assoggettato il personale di basso servizio per infrazioni al proprio dovere, e secondo la minore o maggiore gravità delle infrazioni stesse, sono:

- 1° l'ammonizione;
- 2° le guardie serali fuori turno;
- 3° la sospensione dallo stipendio da cinque giorni a due mesi;
- 4° il licenziamento.

L'ammonizione e le guardie fuori turno sono inflitte dall'economato; le altre pene dal Ministro e dal Sottosegretario di Stato.

Disposizioni diverse

Art. 22.

Agli individui del personale di basso servizio ai quali è concesso l'alloggio nel palazzo del Ministero, non è permesso di alloggiare persone estranee ai membri della propria famiglia.

Art. 23.

Gli uscieri incaricati della pulizia nelle stanze di S. E. il Ministro, di S. E. il Sottosegretario di Stato, del Segretario generale, in quella dell'apertura del corriere e dei capi di divisione, do-

vranno visitare accuratamente la carta lacera che troveranno nei cestini, per verificare se accidentalmente vi fosse caduta qualche lettera o carta non stracciata, ed in tal caso dovranno informarne l'economato.

Ammissione

Art. 24.

Per essere ammesso nel personale di basso servizio del Ministero degli Affari Esteri si richiede:

- 1° età non minore di anni 18 e non maggiore di anni 35, comprovata dalla fede di nascita;
- 2° servizio militare provato dal congedo;
- 3° essere dichiarato da apposita visita medica di sana e robusta costituzione fisica;
- 4° fede (specchietto) di buona condotta;
- 5° sapere leggere e scrivere correttamente l'italiano; fare le quattro operazioni aritmetiche.

Avanzamenti

Art. 25.

La promozione di classe avrà luogo per anzianità.

Art. 26.

La promozione a capo usciere sarà fatta metà per merito, metà per anzianità.

La promozione a commesso verrà fatta a scelta tra i capi uscieri ed uscieri con preferenza a coloro che offrano requisiti speciali o che conoscano sufficientemente la lingua francese.

Art. 27.

Nel caso di prima ammissione al personale di basso servizio, il nuovo ammesso dovrà servire, a titolo di esperimento, per tre mesi.

Se, nel corso dei tre mesi di esperimento, il nuovo ammesso avrà prestato soddisfacente servizio, riceverà la nomina definitiva; in caso contrario, verrà licenziato.

Orario

Art. 28.

Tutti indistintamente, i capi uscieri, uscieri ed inservienti interverranno in ufficio:

dal 1° aprile a tutto settembre alle ore 7, e negli altri mesi dell'anno alle ore 7 1/2 antimeridiane,

Non potranno uscire che dopo aver fatta la pulizia dei locali ad essi assegnati, per rientrare all'ora di apertura dell'anticamera di loro servizio.

Una parte di essi però resterà a guardia delle anticamere.

I commessi interverranno in ufficio alle ore 9 e in caso di necessità di servizio anche prima.

Nel caso di malattia o di semplice indisposizione richiedente anche un solo giorno di assenza dal Ministero di alcuno del personale di basso servizio, questi dovrà darne avviso al commesso sorvegliante in tempo perchè possa provvedere alla supplenza. Il medico d'ufficio visiterà immediatamente l'ammalato per constatare la gravità del male, e secondo questa, si pronoveranno quelle determinazioni che saranno del caso, a norma delle leggi vigenti. Qualora risultasse che il dirsi malato è un pretesto per non prestare servizio, l'individuo, autore di una dichiarazione non vera, incorrerà la prima volta nella sospensione dallo stipendio di un mese; la seconda volta sarà licenziato dal servizio.

Un turno di servizio verrà stabilito per tutto il personale di basso servizio a cura del commesso sorvegliante, per modo che la porteria e le anticamere non siano mai sprovviste del personale necessario.

L'orario del personale di basso servizio, escluso il tempo per la pulizia, è di ore 8 al giorno.

La porta del Ministero si aprirà il mattino alle ore 6 dal 1° aprile a tutto settembre, e alle 7 negli altri mesi dell'anno. La sera si chiuderà, usciti che siano gli impiegati e gli uscieri di servizio al gabinetto.

Art. 29.

Il presente regolamento andrà in vigore il 1° gennaio 1903.

Disposizioni transitorie

Gli uscieri della IV classe continueranno a disimpegnare le loro attuali attribuzioni.

Roma, li 27 novembre 1902.

Visto d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro degli Affari Esteri
PRINETTI.

Il Numero 87 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo Regolamento approvato col R. decreto 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo Regolamento, approvato col R. decreto 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Visti l'articolo 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490, gli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato N, e l'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339;

Visti i RR. decreti 6 gennaio 1867, n. 3546, 17 febbraio 1870, n. 5519, e 2 settembre 1880, n. 5644;

Visti gli atti verbali di presa di possesso dei beni, operata per gli effetti della soppressione degli Enti morali ecclesiastici indicati negli elenchi annessi al presente decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dei beni devoluti al Demanio e di quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 sul patrimonio degli Enti morali ecclesiastici suddetti;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le Finanze e per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentita la Commissione centrale di sindacato istituita dall'articolo 8 della suddetta legge 15 agosto 1867;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite liquidate per i beni devoluti al Demanio e quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sull'intero patrimonio degli Enti morali ecclesiastici soppressi indicati negli elenchi A. B. C. D. E, F. G. H. I. K. L. M. N. controfirmati dai Nostri Ministri Segretari di Stato per le Finanze e per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed annessi al presente decreto, sono rispettivamente accertate nelle somme annue esposte nelle colonne 5 e 6 degli elenchi stessi.

Art. 2.

In relazione all'articolo precedente per effetto delle liquidazioni del patrimonio degli Enti morali indicati nei suddetti elenchi, è accertata al 1° luglio 1902, giu-

sta le risultanze del prospetto riepilogativo allegato O, controfirmato dai Nostri Ministri Segretari di Stato per le Finanze e per gli Affari di Grazia, Giustizia e dei Culti, annesso al presente decreto, in complessive lire ottomilacentottantotto e centesimi ventisei (L. 8188,26) la residua annua tassa del 30 0/0 da dedursi dalla rendita 5 per cento dovuta al Fondo per il Culto, a termini dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

È altresì accertato in complessive lire novantaseimila-seicentodue e centesimi diciannove (L. 96,602,19) il residuo debito del Fondo per il Culto per rate arretrate di tassa maturate a tutto giugno 1902.

L'anzidetta annua tassa ed arretrati saranno prelevati dalla rendita iscritta a favore del Fondo per il Culto coi predetti RR. decreti 6 gennaio 1867, n. 3546, e 2 settembre 1880, n. 5644.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

F. COCCO-ORTU.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.

Il Numero 109 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del giorno 30 marzo 1903 col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, notificò essere vacante il Collegio elettorale di Albenga, in provincia di Genova;

Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge elettorale politica; approvata con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Albenga è convocato pel giorno 19 aprile 1903, affinché proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 26 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1903.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.

Il Num. 110 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Veduto il Messaggio in data del giorno 27 marzo 1903 col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, notificò essere vacante il Collegio elettorale di Massa Carrara ;

Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvata con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83 ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Il Collegio elettorale di Massa Carrara è convocato pel giorno 26 aprile 1903 affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 3 maggio successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1903.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: Cocco-ORTU.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Notificazione.

Con decreti del 31 marzo 1903, il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Bergamo, ha imposto la cura obbligatoria dei gelsi infetti dalla *Diaspis pentagona*, nei Comuni di Orio al Serio, di Camerata Comello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino, Zogno, Sordina, Stabello, Calepio, Tagliuno e Gandasso.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3^a Pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 1,055,884 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 655, al nome di Faà di Bruno Fernando, Maria, Emilio e Camilla di Paolo, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Torino - con vincolo d'usufrutto - fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Faà di Bruno Fernando, Maria, Emilio e Bianca di Paolo, minori, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 marzo 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3^a Pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0, cioè: n. 1171365 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 800 e n. 1171366 per L. 200 al nome di Alferro Stefania fu Stefano, minore sotto la tutela di Previti-Antonio fu Salvatore, domiciliata in Torino, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Alferro Adele fu Stefano minore ecc., come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 11 marzo 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3^a Pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 1,251,006 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 535 al nome di Della Giovanna Alfonso fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Schomborn Antonietta, domiciliata a Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Della Giovanna Alfonso fu Alfonso, minore, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 marzo 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER TRAMUTAMENTO DI CARTELLA (1^a Pubblicazione).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta N. 1884 in data 24 gennaio 1903, riguardante 5 cartelle al portatore della complessiva rendita di L. 485 Consolidato 5 0/0, rilasciata dall'intendenza di Finanza di Milano sotto il N. 11,581 di posizione e N. 318 di protocollo al nome di Moretti Angelo di Domenico, notaio in Milano.

A' termini dell'articolo 334 del Regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, qualora non intervengano opposizioni, si procederà alla consegna del certificato di rendita proveniente dal tramutamento delle dette cartelle senza richiedere l'esibizione della ricevuta sopra indicata, la quale resterà di niun valore.

Roma, addì 1^o aprile 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

ERRATA-CORRIGE

Nella *Gazzetta Ufficiale* delli 31 marzo 1903, N. 75, fu stampato il primo avviso di rettifica d'intestazione della seguente rendita, cioè:

Consolidato 5 0/0 N. 126,832 di L. 230 al nome di Gagliardi Maria fu Giuseppe, ecc., con quel che segue.

Deve invece leggersi il N. d'iscrizione della suddetta rendita così: 1,260,832.

Roma, addì 1^o aprile 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio dei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 2 aprile 1903, in lire 100.

AVVERTENZA.

La media del cambio complessivo odierno è di L. 99.99. Non essendo superiore alla pari, per il rilascio dei certificati doganali, per il giorno 2 aprile, occorre il versamento in valuta in ragione di 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

1° aprile 1903:

	Con godimento in corso		Senza cedola
	Lire	Lire	
Consolidati	5 % lordo	102.54 ⁵ / ₈	100.54 ⁵ / ₈
	4 ¹ / ₂ % netto	105.95 ¹ / ₄ ex	104.82 ³ / ₄
	4 % netto	102.35 ⁷ / ₈	100.35 ⁷ / ₈
	3 ¹ / ₂ % netto	98.82 ³ / ₈	97.07 ³ / ₈
	3 % lordo	71.47 ex	70.27

CONCORSI

SENATO DEL REGNO

Presso il senato del Regno è aperto il concorso per titoli al posto di vica bibliotecario, coll'annuo stipendio di L. 4000.

I concorrenti dovranno presentare colle loro domande, i seguenti documenti:

- Fede di nascita da cui risulti la cittadinanza italiana e l'età non maggiore di anni 40;
- Certificato di aver soddisfatto all'obbligo della leva;
- Fedina criminale e certificato di moralità rilasciato dal Sindaco del Comune dell'ultimo domicilio;
- Attestato medico di robusta costituzione fisica.

Per essere ammessi al concorso, i candidati dovranno presentare il diploma di abilitazione all'Ufficio di bibliotecario o sotto-bibliotecario nelle biblioteche governative o quello di laurea in giurisprudenza o in filosofia e lettere accompagnato da documenti che provino la pratica del servizio delle biblioteche.

Tutti i candidati dovranno inoltre comprovare con documenti e occorrendo con esame la conoscenza delle lingue latina, francese e inglese o tedesca.

Saranno titoli di preferenza:

- La conoscenza di altre lingue straniere;
- Gli utili e lodevoli servizi prestati nelle biblioteche;
- Le pubblicazioni bibliografiche e quelle altre che valessero a dimostrare il grado di coltura dei concorrenti.

Non sarà dichiarato idoneo chi non abbia dato prova di possedere una buona calligrafia.

Le domande dovranno essere rivolte alla Presidenza del Senato non più tardi del 20 aprile 1903.

2.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 1 aprile 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

La seduta è aperta alle ore 16.10.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Commemorazione.

PRESIDENTE. Commemora il senatore Giuseppe Devincenzi, e ne ricorda i meriti eminenti come amministratore, come patriota e come uomo politico, ed il carattere schietto ed intemerato (Bonissimo).

PIERANTONI si unisce al presidente nel commemorare il defunto senatore Devincenzi, di cui elogia le alte virtù patriottiche; ne rammenta l'esilio in Inghilterra, e dice che, reduce in patria si dedicò alle scienze agrarie, e fu eminente specialmente nell'eno- logia e nella coltura delle razze equine.

Ne rammenta poi l'opera solerte prestata per l'istituzione del credito agrario, e conchiude dicendo che, commosso da vivo dolore, non può commemorare, come vorrebbe, tutte le virtù del senatore Devincenzi, che fu uno degli uomini più cari della nostra Patria (Approvazioni).

BACCELLI GUIDO, ministro di agricoltura, industria e commercio, a nome del Governo si unisce di gran cuore al rimpianto del Senato per la morte del senatore Devincenzi di cui ricorda i meriti preclarissimi, come uomo politico e come agricoltore. (Approvazioni).

Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazione alla legge 17 marzo 1898 n. 80 per gli infortuni degli operai sul lavoro (22 a).

PRESIDENTE, ricorda che nella tornata di ieri venne iniziata la discussione generale.

DE ANGELI, ricordati i precedenti legislativi dell'odierno progetto, elogia il ministro per averlo presentato. Esso tende a rimediare ad alcune lacune ed imperfezioni della legge 17 marzo 1898, nonostante che ne derivi qualche aggravio alle industrie nazionali.

Riconosco che l'Ufficio centrale ha grandemente migliorato il disegno di legge con le modificazioni introdotte: certo non è perfetto, ma è bene per ora contentarsi per non intralciare la via ad ulteriori emendazioni.

Ricorda l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, e raccomanda al ministro la questione delle malattie professionali, che è molto grave, e per la quale non si è ancora trovata alcuna soluzione.

Prega poi il ministro di estendere il più possibile gli studi sulle malattie professionali, estendendo l'assicurazione obbligatoria per tutte le malattie degli operai, imitando ciò che in proposito si fa in altri paesi.

Enumera i vantaggi, che ne deriverebbero e per gli operai e per gli industriali assicuratori, e crede che così si potrà avere una legge, se non perfetta, come quella tedesca, almeno tale che si avvicini il più possibile all'ideale voluto dai legislatori italiani in materia.

Le proposte dell'Ufficio centrale le ritiene attuabili, e spera che su di esse si pronuncerà favorevolmente il Senato.

Accenna poi ad alcuni emendamenti, che si riserva di presentare all'articolo 5°, nn. 3° e 4°, che riguardano la misura delle indennità per i casi d'inabilità temporanea assoluta e parziale.

Conclude, dicendo che non dubita che l'Ufficio Centrale non avrà difficoltà di accettare che si ristabilisca l'articolo 5 quale è nella legge vigente.

DINI, relatore, è lieto di constatare che le osservazioni fatte non riguardano i principi sostanziali del progetto, ma soltanto alcuni punti speciali.

Al senatore Cannizzaro risponderà particolarmente allorchè verrà in discussione l'articolo 23.

Dice che la legge 17 marzo 1898 ristabilì la pace tra operai ed industriali, quantunque nell'applicazione non risultasse perfetta. Il presente progetto colma lacune e corregge imperfezioni, state rilevate nell'attuazione della suddetta legge.

Spiega poi i concetti che informano il disegno di legge in discussione.

Risponde al senatore De Angeli che il progetto tende a migliorare le condizioni fatte agli operai nel caso d'inabilità temporanea parziale.

Ricorda, a questo proposito, la discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento, e dice le ragioni che indussero l'Ufficio centrale a modificare le disposizioni dell'articolo 5°.

Comprende le difficoltà sollevate dal senatore De Angeli, ma deve tener conto delle condizioni degli operai, e crede si debba tener fermo il progetto, come è stato emendato dall'Ufficio centrale.

Ritiene che debba piuttosto raccomandarsi al ministro la presentazione di un progetto di legge per l'assicurazione contro le malattie professionali, ed anche, come vorrebbe il senatore De Angeli, contro tutte le malattie.

Osserva che dal progetto di legge non sarà soverchiamento aumentato l'onere degli industriali.

Prega il senatore De Angeli di non insistere nel suo emendamento, ed interessa il ministro a presentare quanto prima una proposta di legge sull'assicurazione contro le malattie degli operai. Così sarebbe esaudito il desiderio del senatore De Angeli.

Chiarisce poi le disposizioni del progetto riguardanti le indennità in caso di morte, e quelle relative ai sindacati obbligatori, che, sotto l'impero della legge del 1898, non trovarono pratica attuazione, specialmente in Sicilia.

Ritiene che questi sindacati debbano costituirsi in quei luoghi, ove se ne senta la necessità e la convenienza; perciò l'Ufficio centrale al relativo articolo prenderà in esame l'emendamento proposto dal senatore Cannizzaro.

Rende poi conto delle modificazioni introdotte dall'Ufficio centrale all'articolo 22 della legge vigente, che riconosce aver tutelato l'industria troncando le liti che sorgevano per la ricerca della responsabilità civile.

Conclude, dicendo che in sostanza gli oneri portati dal progetto di legge, non sono più gravi degli attuali, come dimostra con cifre, e, di fronte ai vantaggi che il progetto stesso reca, non sono tali da dover spaventare gli industriali. Raccomanda quindi il disegno di legge ai voti del Senato. (Bene!)

BACCELLI GUIDO, ministro d'agricoltura industria e commercio, deferente alla sapienza del Senato, accetta le modificazioni apportate al progetto nell'intento di migliorarlo. Leggi di simile natura sono rinnovabili a breve distanza, perchè analitiche e fondate sulla casuistica, e sulla necessità di provvedere al proletariato.

Il senatore De Angeli forse non sapeva che egli ha accettato un ordine del giorno dell'altra Camera, circa gli studi sulle malattie professionali; assicura che tali studi si stanno facendo di proposito, e in modo alacre dal suo dicastero e da persone competentissime.

Dopo il discorso del relatore non parlerà per ora, nè dell'articolo 22, nè del successivo; osserva solo che le leggi si fanno per tutti e non per pochi. È ingiusta la prevenzione che in Senato si trovi la resistenza a certe leggi, quando l'esperienza insegna che qui trovano luogo nobili iniziative (Bene). Prega infine il Senato di passare senz'altro alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione degli articoli.

DE ANGELI, parla sul numero 3 dell'articolo 1°, che vorrebbe dicesse così:

« Agli opifici industriali nei quali si fa uso di macchine, qualora non siano mosse direttamente dall'operaio che ne usa, o qualora nell'opificio non vi siano occupati più di cinque operai ».

DINI, relatore, prega il senatore De Angeli di ritirare il suo emendamento, e di accogliere invece quello che egli propone, cioè: « macchine mosse da operai, da agenti inanimati o animati ».

BACCELLI, ministro d'agricoltura, industria e commercio, non ha difficoltà di accettare l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale.

DE ANGELI, spiega ulteriormente il suo emendamento che dimostra accettabile.

PRESIDENTE. Propone che l'emendamento del senatore De Angeli, sia rinviato all'Ufficio centrale perchè possa esaminarlo e riferirne domani al Senato.

(Così rimane stabilito).

La votazione dell'articolo 1° è rinviata a domani.

Senza discussione si approva l'articolo 2°.

DINI, relatore, dà brevemente ragione della modificazione apportata all'articolo 3°.

L'articolo 3° è approvato.

Senza discussione si approva l'articolo 4°.

DINI, relatore, all'articolo 5° da alcuni schiarimenti di forma sulle disposizioni contenute negli articoli 9°, 9° bis e 9° ter, compresi nell'articolo in discussione.

Osserva poi che l'ufficio centrale intende che l'assicurazione sia fatta per le malattie che superano i cinque giorni e così le indennità si pagheranno solo dopo i cinque giorni di malattia.

Propone perciò, a dissipare ogni equivoco, che si dica nel primo paragrafo dell'art. 5° così:

« La misura delle indennità nei casi di infortunio di cui all'art. 7°, dovrà essere la seguente ».

Il resto è identico.

DE ANGELI, ringrazia il relatore delle risposte date alle sue osservazioni, ma rileva che non ha ricevuto risposta all'osservazione relativa al periodo di carenza per le malattie che non durano oltre i cinque giorni.

Propone quindi di aggiungere in fine ai capoversi 3° e 4° dell'art. 5, le parole « cominciando dal sesto giorno ».

PISA, è dolente di dover dissentire dell'on. De Angeli.

Da 22 anni milita nel campo degli infortunati sul lavoro ed ebbe ad occuparsi per ragioni di ufficio del tema delle assicurazioni.

È precisamente nei primi giorni di malattia che si vedono gli effetti dolorosi della mancanza di una legge di previdenza sociale.

Ogni giorno accadono infortuni non gravi; ora è giusto che gli operai colpiti da lieve infortunio non debbano aver diritto ad alcuna indennità? Non lo crede: di qui la necessità di provvedere.

Vi sono, è vero, presso alcuni industriali e per alcune industrie, casse di soccorso, ma la maggioranza delle maestranze non le hanno, ed è agli operai che a tali maestranze appartengono e che sono i più, che occorre provvedere.

Quanto al concorso dell'operaio, ricorda le discussioni avvenute in proposito in Parlamento e sarebbe un far rientrare per la finestra ciò che, e Camera, e Senato, hanno altra volta cacciato dalla porta, se si accettasse l'emendamento del senatore De Angeli.

Accenna alle legislazioni estere e specialmente a quella Germanica e dice essere naturale che in Germania vi sia una lunga carenza, date le condizioni finanziarie dell'organizzazione delle assicurazioni per gli operai, ivi esistente.

Non crede che il senatore De Angeli abbia voluto dir cosa meno che deferente verso una classe così benemerita, quale è quella dei medici, dei quali non può essere messa in dubbio la buona fede nel rilascio dei certificati voluti dalla legge.

Nota poi che ingiustizia vi sarà sempre fino a che non si adot-

terà il principio larghissimo di indennizzare l'operaio fin dal primo giorno dell'infortunio. L'Ufficio centrale vuole che si usi una certa prudenza nel modificare la legge oggi, per potere poi in avvenire fare qualche altro miglioramento, cosa che si potrà ottenere anche meglio, se gli studi annunciati dal ministro potranno darci lumi sicuri sulle malattie professionali.

Prega pertanto il senatore De Angeli di non insistere nella sua proposta di emendazione o di contentarsi dell'aggiunta proposta dal relatore, a nome dell'Ufficio centrale.

BACCELLI, ministro d'agricoltura, industria e commercio, prega il Senato di non indugiarsi troppo nella ricerca di una legge perfetta.

La legge andrà perfezionandosi un po' per volta, di mano in mano che l'esperienza ne mostrerà le imperfezioni.

Il Senato avrà fatto opera giusta e sapiente, accordando il suo suffragio al progetto come è venuto dalla Camera dei deputati, coi miglioramenti apportativi dall'Ufficio centrale.

DE ANGELI, replica al senatore Pisa dicendo che non ha fatto una proposta nuova, egli vuole soltanto che si conservi la disposizione della legge vigente. È convinto che la modificazione introdotta peggiori la legge; e per ragioni di coerenza e di principio non può aderire alla preghiera del ministro e dell'Ufficio centrale di ritirare la sua aggiunta.

PISA, chiarisce brevemente la divergenza di concetto da cui sono ispirati l'emendamento del senatore De Angeli e la proposta dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'aggiunta proposta dal senatore De Angeli.

(Non è approvata.)

Pone ai voti l'articolo 5 del testo modificato dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro.

(È approvato.)

Senza discussione si approvano gli articoli dal 6 al 10.

Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato a domani.

Levasi ore 18,45.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 1° aprile 1903

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 14,5.

PODESTÀ, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

CANEVARI, giura.

Interrogazioni.

NICCOLINI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde ad una interrogazione dell'onorevole Stelluti Soa' e sulla necessità di affrettare il compimento della strada interprovinciale di serie « Scheggia Sassoferrato », della quale la provincia di Perugia indugia non solo l'appalto, ma financo il progetto dell'ultimo tronco tra Isola Fossara e il confine territoriale della provincia d'Ancona.

La costruzione della strada fu assunta dalle due provincie di Perugia e d'Ancona.

La provincia di Perugia non ha compiuto ancora il secondo tronco di congiunzione. Il Ministero ha insistito presso quella provincia, per avere il progetto dei lavori da eseguirsi; ma finora non si è avuto risposta.

Confida che, mercè nuove premure, i giusti voti della provincia d'Ancona saranno soddisfatti.

STELLUTI-SCALA, prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato: lo ringrazia della premura fatta di

fare altra, onde sia sollecitamente compiuta una strada che è di somma importanza non solamente per la provincia di Ancona, ma altresì per le provincie di Perugia e di Pesaro-Urbino.

Visto quindi l'interesse generale dell'opera, confida che il Ministero insisterà onde i sacrifici fatti dalla provincia di Ancona non sieno resi inutili per gli indugi di altri. Occorre che tutti gli enti locali sieno richiamati all'adempimento degli obblighi assunti. E poichè la legge vigente non stabilisce un termine per l'esecuzione di simili opere, invita il Ministero a cogliere la prima occasione per introdurre in un opportuno disegno di legge la limitazione indicata.

DE NOBILI, sottosegretario di Stato per il tesoro, risponde ad un'interrogazione dell'on. Riccio « intorno al modo con cui intende provvedere ai volontari di ragioneria delle Intendenze di Finanza vincitori degli ultimi concorsi ».

Il Ministero ha già preso alcuni provvedimenti in favore di costesti volontari. Altri si riserva di prendere in loro vantaggio.

RICCI V. prende atto delle dichiarazioni dell'on. sottosegretario di Stato; suggerisce alcuni provvedimenti per rendere giustizia a quegli egregi giovani; sicuro che saranno presi in considerazione dal Ministero.

MAZZIOTTI, sottosegretario di Stato per le finanze, risponde all'on. Rava che desidera sapere « se non creda giusto applicare agli avvisi della Società « Dante Alighieri » le agevolanze fiscali consentite dalla legge di bollo agli stampati di tutte le Società di Mutuo Soccorso ».

Pur riconoscendo la importanza ed i nobili fini della « Dante Alighieri », il Ministero non può riconoscere ad essa i caratteri di Società di Mutuo Soccorso.

Confida però di poter trovar modo con uno studio accurato, di soddisfare i voti di quella benemerita Società.

RAVÀ, prende atto delle buone disposizioni dell'on. sottosegretario di Stato.

Dimostra come alla « Dante Alighieri » si possano applicare le disposizioni delle quali usufruiscono le società di mutuo soccorso.

Confida nell'opera del Governo.

FULCI NICOLÒ, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, risponde agli onorevoli De Cesare, Codacci Pisanelli, Vallone, Chimienti, De Viti de Marco, Di Palma, Persone e Fazzi che desiderano sapere « se intende procedere energicamente alla distruzione delle viti filosserate al Comune di Larterza ».

Accenna alle istruzioni date dal Ministero. Ritiene che provvedimenti energici in questo momento non siano opportuni, né necessari.

Però il Ministero ha il dovere di salvaguardare i vigneti pugliesi. Assicura quindi che non si trascurerà nessun mezzo per evitare l'inferire del flagello.

DE CESARE, prende atto delle dichiarazioni e delle assicurazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato e lo ringrazia.

NICCOLINI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'onorevole F. Pais che desidera conoscere « quando intendà di presentare alla Camera il promesso provvedimento legislativo per il necessario allacciamento della stazione ferroviaria di Ternini a quella di Trastevere ».

In seguito alle sollecitazioni del Ministero la Società Mediterranea riprese gli studi in armonia con le modificate condizioni della città.

Il progetto rettificato è stato trasmesso al Ministero. Ora per le opere necessarie in rapporto al attraversamento del Tevere e delle strade vicine, ed alla navigazione stessa del fiume, occorre ottenere l'avviso delle amministrazioni provinciali e comunali.

Le pratiche necessarie saranno condotte con la maggiore alacrità, e, appena stabilito un accordo, il progetto sarà sottoposto

all'approvazione del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, o ottenutone il parere favorevole, sarà presentato un disegno di legge (Bene!).

PAIS. Prende atto e ringrazia.

CORTESE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione risponde all'onorevole Lollini che desidera conoscere « a carico di chi debbano gravare le spese per l'invio di commissari governativi presso gli Istituti secondari pareggiati, allo scopo di vigilare gli scrutini bimestrali o trimestrali ».

Per disposizione recentissime del ministro, le operazioni di scrutinio bimestrali e trimestrali saranno fatte secondo le norme finora seguite; quindi non è più caso di discutere a carico di chi debbano gravare le spese per commissari che non saranno più inviati.

LOLLINI. Prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato.

Prega poi che sia sollecitata dal ministero della pubblica istruzione la discussione della mozione Morandi che porrà fine al succedersi troppo frequente di disposizioni diverse e contraddittorie, sempre dannose al buon andamento della pubblica istruzione.

Seguito dello svolgimento delle interpellanze.

GIOLITTI, ministro dell'interno (Segni d'attenzione) incominciando dai quesiti mossigli dall'onorevole Todeschini relativamente ai fatti di Putignano, osserva che la sentenza del tribunale di Bari encomiò il contegno del Sindaco, il quale non poteva certamente accogliere le domande di soppressione delle scuole e degli impiegati comunali che venivangli dirette dai tumultuanti.

Non vi era dunque da prendere provvedimenti a carico di questo Sindaco.

Come non trova di poterne prendere contro il tenente Nicelli che la stessa sentenza afferma aver tenuto un contegno correttissimo e prudentissimo.

Non può poi ammettere che l'uso delle armi sia stato delittuoso se nessuno degli interessati e dei loro avvocati hanno creduto di provocare su di ciò un giudizio del tribunale, avanti il quale tutti i fatti si svolsero.

Quanto al prefetto, nota che nessuno dei deputati di Bari, che appartengono a vari partiti, si è mai lagnato di quel prefetto, che è uno dei più distinti funzionari.

Agli onorevoli Turati e Comandini, che affermarono avere il brigadiere Centanni commesso un reato, osserva che una sentenza lo assolse pienamente, e che egli non potrebbe denunciare all'autorità giudiziaria fatti che si sono già svolti innanzi ad essa e sui quali essa si è già pronunciata (Approvazioni).

Non sa poi come si possa pretendere che un uomo colpito così gravemente si trovi in grado di meditare pacatamente il tema giuridico della legittima difesa (Approvazioni).

Si è censurata anche l'inchiesta sommaria ch'egli ebbe ad ordinare; senza considerare che un funzionario amministrativo non ha i mezzi d'informazione dell'autorità giudiziaria.

Per ciò che concerne la decorazione conferita al Centanni, osserva che essa è pienamente conforme all'articolo 7 del biglietto 26 marzo 1833, che regola questa materia, il quale impone che simili onorificenze si abbiano a conferire entro tre mesi dal fatto.

Riconosce però che, in pendenza di un processo penale, non è conveniente conferire premi; e perciò ha in animo di estendere ai carabinieri il regolamento 12 dicembre 1902, relativo ai funzionari della pubblica sicurezza, che sanziona questo concetto.

Convieni con gli onorevoli interpellanti, che i proprietari hanno torto di non voler trattare con i contadini, come fecero quelli di Candela (Approvazioni — Commenti).

Come conviene con loro nel deplorare che si verificino episodi dolorosi, come quelli che hanno formato tema delle interpellanze;

ma nota che in nessun paese si sarebbe verificato un movimento sociale tanto esteso come quello che è avvenuto in Italia, e nelle condizioni di coltura in cui qui si trovano le classi lavoratrici, con un numero così esiguo di fatti da deplorarsi (Approvazioni — Commenti).

Ed i conflitti diminuiranno con lo svolgersi delle condizioni intellettuali delle classi lavoratrici; e tanto più se i proprietari cureranno direttamente i loro interessi sul luogo, invece di affidarli a persone poco umane. Ma quando i conflitti succedono, è inevitabile ricorrere alla repressione. Per prevenirli è indispensabile eliminarne le cause; ma questo risultato non si può conseguire ad un tratto.

Certamente è indispensabile rispettare il principio di libertà; ma questo non basta e bisogna por mano alla legislazione sociale, regolando anche i doveri della proprietà. Bisogna che le classi agiate si convincano che è di loro vantaggio elevare il tenore di vita delle classi lavoratrici.

Non è giusto per altro dire che nulla si sia fatto. Anzitutto si è ri sciti a persuadere tutti che la compressione non è rimedio idoneo; poi si son presi, o sono in esame, numerosi provvedimenti, che il ministro enumera, per migliorare le condizioni delle classi più umili. E sarebbe un grave errore precipitare l'azione benefica; giacché si andrebbe incontro facilmente ad un arresto pernicioso.

Bisogna però che gli amici delle classi popolari si adoperino per accrescerne l'educazione; e converrà anche spezzare il latifondo (Bene!).

Invita gli avversari a considerare i risultati ottenuti da un Governo il cui programma si riteneva da principio inattuabile (Benissimo!). Certi divieti che erano necessari due anni fa or non lo son più; ed egli ha persino consentito congressi socialisti e repubblicani, l'ultimo dei quali ha fatto più male che bene a quel partito (Clarità - Approvazioni).

Ciò non ostante non crede che il regime di libertà sia così consolidato da poter consentire una sosta.

Ad ogni modo se si vuole questa sosta, conviene mutare gli uomini di Governo. E se il Parlamento vorrà un Governo conservatore, egli ritornerà al suo posto di deputato, lieto che due anni di Governo liberale abbiano reso impossibile ogni ritorno ad un regime di reazione.

(Approvazioni vivissime, applausi a sinistra. Commenti animati, molti deputati vanno a congratularsi col ministro).

COCCO-ORTU, ministro di grazia e giustizia. (Segni di attenzione), essendogli state dirette alcune domande speciali, risponderà ad esse brevemente; anche perché pendono ancora giudizi d'appello su alcuni dei fatti che hanno dato argomento alle interpellanze.

Nei processi relativi egli serbò quel contegno che è sua norma ordinaria di condotta; rispettando la piena indipendenza e l'assoluta libertà dell'autorità giudiziaria.

L'autorità stessa non ebbe bisogno di eccitamento per compiere il proprio dovere, e lo compì senza cedere ad ingerenze di nessun genere.

Essa esaminò tutti i fatti, a chiunque attribuiti, con perfetta serenità e indipendenza di giudizio.

Si è lamentato che non si sia proceduto all'arresto del brigadiere Centanni; ma la tradizione della giustizia italiana e il nostro Codice impongono il massimo rispetto della libertà personale e lasciano l'arresto preventivo in facoltà del giudice istruttore.

Respinge perciò qualunque censura all'opere dei magistrati che, in questa come in ogni altra occasione, hanno compiuto serenamente il proprio dovere.

La sola discussione si potrebbe fare nel merito della sentenza; ma a tale dibattito sono incompetenti il Governo e la Camera, essendo esso esclusivamente riservato all'autorità giudiziaria superiore (Vive approvazioni).

OTTOLENGHI, ministro della guerra, si limiterà a rispondere all'on. Todeschini per ciò che ha tratto al capitano Righini, al tenente Nicelli e al brigadiere Mercati.

L'autorità giudiziaria ha pronunziato la sua sentenza e tutti debbono inchinarsi.

Il tenente Nicelli ordinò il fuoco, solo quando corse assolutamente pericolo di essere sopraffatto.

Protesta poi contro espressioni usate a proposito dei carabinieri Reali, i quali sono benemeriti della Patria per la coraggiosa abnegazione con cui compiono il loro dovere (Bene!).

Dal gennaio 1902 si deve deplorare questa dolorosa lista: dodici carabinieri morti e 450 feriti (Interruzioni all'Estrema Sinistra), e ciò prova che quei martiri del dovere meritano la riconoscenza del Governo e del Parlamento. (Vivissime approvazioni).

PRESIDENTE. Non gli sembra che alcuno abbia attaccato carabinieri nella Camera. Si sarà parlato di fatti isolati; ma se attacchi vi fossero stati, avrebbe fatto il suo dovere. (Benissimo!).

TODESCHINI risponde al ministro dell'interno, insistendo nelle accuse varie mosse al Sindaco di Putignano colpevole di cattiva amministrazione, prima e dopo di aver chiesto un permanente presidio di truppa invece di proporre l'istituzione di cucine economiche ed altri provvedimenti capaci di mitigare il disagio di quelle popolazioni.

Lamenta altresì che i magistrati abbiano giudicato del contegno degli agenti della forza pubblica come se si trattasse di privati cittadini; applicando, cioè, il Codice penale anziché i regolamenti militari.

Insiste, perciò, nel chiedere provvedimenti contro gli agenti della forza e contro i soldati (Richiami dal presidente) che debbono astenersi dall'uso delle armi (Commenti).

TURATI, avrebbe voluto che il ministro dell'interno avesse respinto ogni responsabilità dei fatti che furono ieri denunziati, e che il ministro della guerra avesse dichiarato di non approvare che fosse premiato il fratricidio (Bene all'estrema sinistra).

D'altronde rammenta che nessuno gli chiese la testa del brigadiere Centanni; si chiedeva solamente che non gli si accordassero decorazioni (Bene all'estrema sinistra), e vi è differenza, come vi è differenza fra le colpe che l'onorevole ministro dell'interno attribuisce ai proprietari, da quelle che ad essi attribuiscono gli uomini del suo partito; poichè essi non le trovano personalmente nei proprietari, ma nel sistema.

L'onorevole Giolitti concluse ponendo il dilemma: o Governo liberale o Governo conservatore. Io pure gli dico: si decida il Governo ad essere o liberale o conservatore.

Nella sua azione c'è indubbiamente una franchezza che non si può negare.

L'Estrema sinistra può aiutare il Governo nella sua opera difficile; di fronte all'equivoco che pare s'imponga, non può dichiararsi né soddisfatta né insoddisfatta. Attenderà. (Benissimo! Commenti).

DE BELLIS si unisce all'on. Turati per deplorare i dolorosi fatti che hanno dato origine alle interpellanze; e anche nell'osservare all'on. Giolitti che nella regione pugliese i proprietari non sono assenteisti e la coltivazione è intensiva.

Il guaio è che la produzione agricola è depressa, e che molti proprietari sono più miseri dei proletari.

Il ministro dell'interno ha dichiarato di mantenersi fedele al programma del Gabinetto.

Questo programma lo ha accettato finora e non può riprovarlo oggi: e perciò si dichiara soddisfatto (Bene — Commenti).

COMANDINI nota che il ministro dell'interno non ha risposto ad alcune precise domande che gli sono state rivolte.

Il ministro non ha detto quali provvedimenti abbia presi di fronte alle risultanze del procedimento penale, che hanno recisamente smentita l'inchiesta amministrativa.

Inoltre il ministro ha considerato i fatti dolorosissimi di Can-

dela e di Putignano come un incidente, mentre essi sono l'effetto o l'indice di un indirizzo di governo che l'oratore e i suoi amici non possono approvare.

Avrebbe voluto che il ministro non si fosse limitato a difendere gli agenti della pubblica forza, ma avesse anche indagato se e fino a qual punto essi siano rimasti nei limiti della legalità e del diritto.

L'on. Ministro ha poi creduto di sorvolare su fatti concreti, consacrati nella sentenza del tribunale di Lucera, e che dimostrava gli abusi commessi.

Rende omaggio a quei carabinieri, ricordati dal Ministro della Guerra, che caddero vittime del dovere: ma converrebbe vedere veramente in quali circostanze e contro chi siano caduti, inoltre questo non esclude che qualche funzionario possa aver trascorso, come appunto avvenne a Candela, determinando conflitti sanguinosi.

Ammette che il Guardasigilli non possa né debba sindacare il convincimento dei magistrati. Ma il Guardasigilli deve pure indagare se il procuratore del Re e il giudice istruttore siano venuti meno ai loro precisi doveri, come l'oratore ha affermato, nella istruttoria pei fatti di Candela.

Poichè infine l'on. Giolitti ha accennato alle riforme finanziarie, economiche e sociali, osserva che esse rimarranno vane se le autorità governative continueranno ad ostacolare, come ora fanno le tendenze democratiche delle amministrazioni comunali.

E poichè il Ministro ha anche dichiarato di voler governare col regime della libertà, afferma che una vera libertà non potrà aversi finchè rimarranno nelle nostre leggi disposizioni, che possano servire di strumento alle tendenze reazionarie.

Conclude affermando che finchè si verificheranno in Italia attentati contro la libertà, il partito, a cui l'oratore appartiene, avrà la sua ragione d'essere nella Camera e nel Paese (Benissimo!).

Svolgimento di proposte di legge.

LACAVA dà ragione di una proposta di legge, da lui presentata insieme cogli onorevoli Luzzatti, Finocchiaro-Aprile, De Cesare e molti altri deputati, per concorso all'erezione di un monumento in Napoli ad Enrico Cosenz.

Ricorda brevemente le pagine gloriose della vita del patriota e del soldato: la difesa di Venezia, gli esili, le giornate del 1859, la spedizione dei Mille, la battaglia di Milazzo, la breccia di Porta Pia.

Ricorda l'opera sua sapiente di riorganizzatore dell'esercito, nell'alto ufficio di capo di stato maggiore, e di legislatore, nella Camera e nel Senato.

Colla proposta di legge si chiede un contributo al monumento, che un benemerito comitato si propone di erigerli in Napoli. Sarà un degno omaggio che il Parlamento renderà al grande italiano (Benissimo!).

GIOLITTI, ministro dell'interno, ricordando egli pure le grandi benemerenze di Enrico Cosenz, e le preclari sue doti di mente e di cuore, riconosce che il Parlamento e il Governo compiranno un sacro dovere contribuendo ad eternarne la memoria. Dichiarò poi che è lieto di associare la propria iniziativa a quella dell'on. Lacava e degli altri proponenti.

(La Camera prende in considerazione la proposta di legge).

SOCCI, a nome anche degli onorevoli Caratti, Giuliani e B. Spirito, dà ragione di una proposta di legge, colla quale si riconosce agli effetti della pensione il servizio prestato dagli agenti di campagna e dai mandriani dei depositi di allevamento, che furono messi in pianta stabile nel 1897.

Fa notare come si tratti di un personale soggetto a numerose malattie, soventi volte mortali. Si tratta di un atto di pietà e di giustizia (Bene! Bravo!).

OTTOLENGHI, ministro della guerra, consente di buon grado a

che la proposta, informata a vera equità, sia presa in considerazione. Fa solo qualche riserva circa le modalità della legge.

(La Camera prende in considerazione la proposta di legge).

Presentazione di una relazione.

DI BROGLIO, ministro del tesoro, presenta la relazione della Commissione di vigilanza sull'amministrazione del Debito Pubblico.

Discussione di una domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Macola per ingiurie e diffamazioni a mezzo della stampa.

PODESTÀ, segretario, legge le conclusioni della Commissione, la quale propone di negare l'autorizzazione.
(Sono approvate).

Sull'ordine del giorno.

ALESSIO propone che la discussione sulla domanda di autorizzazione a procedere all'arresto del deputato Todeschini, sia rimessa a dopo lo svolgimento delle interpellanze sul Benadir.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE, ricordando che fu deliberato per domani lo svolgimento delle interpellanze sul Benadir, avverte che ancora i documenti non sono stati completamente stampati.

CAVAGNARI nota che senza la conoscenza di tutti i documenti non è possibile fare una discussione proficua su questa questione. Propone quindi che la Camera deliberi di prendere le sue vacanze fino da questa sera.

CHIESI, si oppone insistendo sulle urgenze di discutere senza ritardo la questione, attesa anche la irritazione diffusa nell'elemento arabo del Benadir. Per l'annuncio dell'abolizione della schiavitù, e il pericolo che potrebbe venirne ai nostri concittadini residenti colà.

SANTINI, afferma egli pure che questa discussione non può essere prorogata senza mancare ad un positivo impegno.

MORIN, ministro della marina, *interim* degli affari esteri, rammenta che la Camera ha deliberato di discutere domani questo argomento, indipendentemente dalla pubblicazione dei documenti. (Benissimo!).

PRESIDENTE. Annuncia che in questo momento la Segreteria gli comunica che il libro verde sul Benadir sarà distribuito domattina. La Camera potrebbe dunque deliberare di prendere le vacanze pasquali subito dopo le interpellanze pel Benadir.

BERNABEI. Chiede che sia iscritto nell'ordine del giorno di domani la mozione per la tutela del patrimonio artistico italiano (Commenti).

DONATI. A nome anche dell'on. Morelli-Gualtierotti, domanda che intanto si discutano le convenzioni per le università di Pisa e di Padova (Rumori — Commenti).

NASI, ministro della pubblica istruzione, riconosce l'importanza ma non l'urgenza assoluta della mozione Bernabei.

Assicura che il Governo si occupa seriamente del grave argomento.

Prega l'on. Bernabei di non insistere per la discussione immediata.

BERNABEI. Chiede che almeno si discuta la sua mozione, come primo argomento dopo le vacanze, anche prima della mozione Pantano, tanto più che richiederà poco tempo.

PANTANO. Consente.

Rimane così stabilito.

CAVAGNARI. Propone che, dopo la discussione sul Benadir, la Camera aggiorni i suoi lavori al 28 aprile.

PRESIDENTE. Pone a partito questa proposta.

È approvata.

Interrogazioni e interpellanze.

PODESTÀ, segretario. Ne dà lettura.

« I sottoscritti chiedono al ministro dei lavori pubblici per quali ragioni non intende classificare il porto di Pesaro nella seconda classe della seconda categoria ».

Battelli, Celli.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro guardasigilli per sapere se abbia intenzione di presentare prossimamente un disegno di legge per una cassa-pensione in favore degli impiegati degli archivi notarili ».

« Malvezzi ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro dell'interno circa la ritardata pubblicazione dell'inchiesta sulle Opere pie di Napoli.

« Ciocotti ».

« I sottoscritti interrogano i ministri del tesoro e delle finanze sulla ragione per cui si ritarda la presentazione dell'organico per il personale amministrativo delle intendenze.

« Gattorno, Comandini, Chiesi, Socci ».

« Il sottoscritto interroga i ministri dell'interno e dell'agricoltura per sapere a quali concetti si siano ispirati nel concedere dei sussidi pecuniari alla cosiddetta Società operaia costituzionale di Montecompatri, che ha uno scopo meramente elettorale ed è sorta in opposizione alla Lega dei contadini — e ciò non ostante che l'autorità di pubblica sicurezza, che ben conosceva gli scopi della detta Società ed i precedenti non buoni di coloro che la dirigono, avesse dato parere recisamente contrario.

« Lollini ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro dell'interno per sapere se non creda opportuno promuovere provvedimenti legislativi per migliorare e consolidare le condizioni delle maestre adottate agli asili infatili.

« Gustavo Chiesi ».

« Il sottoscritto interroga i ministri nella pubblica istruzione e di grazia e giustizia per sapere se intendano di richiamare al retto senso della legge i maestri elementari ed i pretori incaricati di sottoporre ad esami i cittadini che vogliono procurarsi il diritto elettorale.

« Consta al sottoscritto che in più luoghi e specie in Gravina di Puglia le domande fatte e i compiti dati agli esaminandi sono a volta a volta così difficili da far nascere il sospetto che si voglia impedire ai cittadini la conquista del diritto elettorale a seconda del partito al quale i cittadini stessi appartengono.

« Bertesi ».

« Al ministro degli affari esteri. Per conoscere gli intendimenti del Governo in ordine al protettorato del Benadir.

« Dal Vermo. »

La seduta termina alle 18,15.

Comunicazioni della Segreteria della Camera

Convocazione degli Uffici II, IV, VII e VIII

Gli Uffici II, IV, VII e VIII sono convocati per domani giovedì 2 aprile, alle ore 11, col seguente ordine del giorno:

Esame del disegno di legge:

« Costruzione di un secondo piano nell'edificio universitario già dei Benedettini in Catania » (314).

NB. Tutti gli altri Uffici hanno nominato il proprio commissario nell'adunanza del 31 marzo.

Costituzione di Commissioni e nomina di relatori.

Maggiori assegnazioni sul bilancio dei lavori pubblici 1902-903 (306) — Relatore l'on. De Naya;

Costruzione della stazione internazionale di Domodossola (315) — Relatore l'on. Calvini;

Esecuzione di nuove opere marittime (316) (Urgenza) — Relatore l'on. Aguglia;

Aumento degli stipendi minimi legali delle scuole elementari classificate (161) — Relatore l'on. Mantica.

Convocazione di Commissioni per domani giovedì 2 aprile 1903.

Alle ore 10: la Commissione per l'esame del disegno di legge sugli agravi ai tributi (Gabinetto I).

Alle ore 10: — in seduta pubblica — la Giunta permanente per le elezioni per discutere sull'elezione contestata del Collegio di Napoli IX (proclamato l'onorevole Giliberti).

DIARIO ESTERO

Il *Messaggero di Atene* vede nel ravvicinamento greco-turco un fattore importante per il mantenimento della pace nell'Europa orientale. Il giornale stesso indica anche le condizioni nelle quali questo ravvicinamento può divenire più intimo.

Interrogato in proposito, il presidente del Consiglio, sig. Delyannis, ha risposto presso e poco, in questi termini:

« Il programma della politica estera del governo ellenico ha come base principale il ravvicinamento tra la Grecia e la Turchia per combattere le propagande contro l'ellenismo. Un'alleanza greco-turca ha una certa importanza diplomatica. Vi sono circa nove milioni di elleni tanto in Grecia che in Turchia. Uniti per uno stesso scopo ai turchi, essi costituirebbero una Potenza formidabile. L'Inghilterra e la Germania vedono di buon occhio questo ravvicinamento greco-turco, — l'Inghilterra specialmente che vi vede un pegno di pace per l'Oriente ».

Il *Piccolo* ha da Ragusa:

Si assicura che il colonnello di stato maggiore russo, Sirsoiew, giunto di questi giorni a Cettigne, ha portato al principe Nicola un autografo dello Czar che gli annunzia il prossimo invio di otto batterie di cannoni di piccolo calibro a tiro rapido, con le relative munizioni. Tali batterie verranno scaglionate lungo la linea di Berana (Novibazar) e Mokra-Gora.

Lo Czar aggiunge che con tale dono intende di mostrare l'affetto della Russia per il popolo montenegrino,

alla cui sicurezza tutti gli slavi sono particolarmente interessati.

Il *Daily Express* di Londra, dice che il viaggio del Re Edoardo ha una reale importanza politica. La visita del Re a Lisbona starebbe in relazione con una Convenzione per la baia di Delagoa nell'Africa meridionale. L'*Express* asserisce che l'Inghilterra tiene in mano un contratto col quale il Portogallo s'impegnerebbe di vendere quella baia; che tutte le smentite dategli finora in proposito avevano l'unico scopo di calmare l'opinione pubblica portoghese e che coll'attuale viaggio di Re Edoardo dovranno essere distrutti i pregiudizi del Portogallo.

Un corrispondente particolare del *Temps* telegrafa da Tangeri, 30 marzo:

Il Sultano ha tentato di opporre, alla propaganda del pretendente che si fa mediante manifesti e lettere, una manovra dello stesso genere.

Non ha guari, esso inviò al governatore di Tangeri, con ordine di farlo leggere ai notabili mussulmani, una specie di consulto politico, giuridico e teologico, firmato da alcuni ulema di Fez. Vi si rammentano i testi che condannano la rivoluzione e prescrivono l'obbedienza passiva al Sultano anche quando questi è in errore. Questo documento stigmatizza poi, appoggiandosi ad altri testi, il duplice delitto che commette il pretendente Bu-Hamara, come suddito fazioso e come falso sceriffo.

Questa lettura non produsse effetto o, piuttosto, ne produsse uno affatto contrario a quello che si aspettava il Governo. I notabili di Tangeri considerano, in fatti, questo passo come inopportuno ed umiliante per il Sultano. Gli intriganti che circondano e consigliano Abdel Aziz gli hanno fatto commettere un atto inconsulto.

Il corrispondente del *Times* telegrafa da Tangeri in data 29 marzo che quasi tutte le tribù montanare fra Tangeri e Fez omettono il nome del Sultano nelle loro preghiere pubbliche, sostituendovi quello dello sceicco Mutai-Abd-El-Salam, la cui tomba è oggetto di pellegrinaggi celebri.

L'ostilità contro il Sultano viene crescendo; i prestiti che esso contrae all'estero aumentano l'impopolarità di cui è oggetto.

In un'intervista a proposito dell'entrata nel porto di Ceuta di tre torpediniere inglesi coi fuochi spenti, il ministro presidente di Spagna, sig. Silvela, ha dichiarato che dopo le spiegazioni date dai comandanti delle tre navi, l'incidente non potrebbe turbare i buoni rapporti esistenti tra l'Inghilterra e la Spagna.

Dispacci da Melilla dicono che la tribù Kabila di Matata ha aderito alla causa del pretendente.

Le transazioni commerciali a Melilla sono paralizzate. Il pretendente dimora a Matata.

CONGRESSO STORICO INTERNAZIONALE

Come era annunziato, stamane alle ore 9,30 nella grande aula consiliare del Campidoglio, alla presenza delle LL. MM. il Re e la Regina, delle LL. EE. i Ministri e Sottosegretari di Stato, è stato solennemente

inaugurato il Congresso internazionale di scienze storiche.

I congressisti, in abito nero e piccole decorazioni, erano numerosissimi; fra essi notavansi non poche signore, e nelle prime file delle poltrone, erano i rappresentanti ufficiali delle Nazioni estere.

Il corpo diplomatico era quasi al completo.

Dopo che furono terminati gli applausi e gli evviva che unanimi scoppiarono all'entrare delle LL. MM. nella sala, S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione, presi gli ordini di S. M. il Re, ha invitato i congressisti a sedere ed ha pronunciato uno splendido discorso, dando il benvenuto in nome del Governo e terminando col dichiarare, in nome del Re, aperto il Congresso.

Al Ministro Nasi è succeduto il Sindaco di Roma, Principe Don Prospero Colonna, che ha dato il benvenuto agli ospiti in nome di Roma.

Ha parlato quindi l'illustre senatore Villari, presidente del Congresso, che, dicendo dell'indole e dei lavori dell'adunanza, ha terminato, fra vivi applausi, con un ringraziamento alle LL. MM. per il loro intervento alla solenne cerimonia che assicura al Congresso un concorde lavoro a beneficio di tutti i popoli civili.

In nome di tutti i delegati stranieri ha parlato il prof. belga Freidrich, che ha ringraziato per le accoglienze fatte agli stranieri.

Terminata l'inaugurazione, le LL. MM., accompagnate dal Sindaco, dai Ministri e dalla Presidenza del Congresso, hanno presenziato all'inaugurazione della parte centrale della *Forma Urbis* nella Corte del Palazzo dei Conservatori. Stante la ristrettezza dello spazio, i congressisti a gruppi hanno alla loro volta visitato la *Forma Urbis*.

La cerimonia inaugurale ha avuto termine dopo le 11.

Facevano servizio d'onore i vigili e guardie municipali, gli staffieri ed i fedeli del Municipio nel loro costume antico.

Il prof. Lanciani ha illustrato con poche parole la *Forma Urbis*.

Alle ore 15,30 i congressisti si sono riuniti nelle varie aule del Collegio Romano ed hanno principiato i loro lavori nelle sezioni 1^a, 2^a e 4^a.

Questa sera assisteranno all'illuminazione del Colosseo e del Foro Romano.

Nell'adunanza preparatoria di ieri, tenutasi nella grande aula del Collegio Romano, sotto la presidenza dell'on. Villari i congressisti procedettero alle elezioni della presidenza, che riuscirono così:

Per acclamazione l'onorevole Villari fu nominato presidente del Congresso.

Furono nominati vice-presidenti: Harnack, di Berlino, Meyer, di Parigi, Brice, di Londra, Modestow, di Pietroburgo e Pastor di Vienna.

Segretari del Congresso furono nominati Gorrini Giacomo e Giorgi Ignazio; vice-segretari: Mancini Ernesto, D'Aspremont Giulio, Magnocavallo Arturo e Maranelli Carlo.

Furono nominati per acclamazione presidenti onorari del Congresso gli onorevoli ministri Nasi e Morin, il Sindaco di Roma, principe Colonna ed il prof. Teodoro Mommsen.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. MM. il Re e la Regina, con dignitari di Corte, in carrozza scortata dai corazzieri, si sono stamane, alle ore 9,30, recate in Campidoglio per presenziare alla solenne inaugurazione del Congresso storico internazionale.

Gli Augusti Sovrani sono stati ricevuti dal sindaco di Roma, principe Colonna, con i membri della Giunta, dalle LL. EE. i Ministri, dall'onorevole senatore Villari, con i membri della presidenza del Congresso.

Le LL. MM., appena entrate nella sala degli Orazi e Curiazi, sono state accolte da un entusiastico applauso e grida di *Evviva* dai numerosissimi congressisti nazionali e stranieri.

Servizio di Corte. — Per il corrente mese di aprile il servizio delle RR. Case civili delle LL. MM. il Re e la Regina è stato così ordinato:

Presso S. M. il Re: il duca di Fragnito ed il conte Bruschi-Falgari, di servizio; il conte di Santarosa ed il conte Promoli, a disposizione.

Presso S. M. la Regina: il conte e la contessa Guicciardini.

R. Accademia dei Lincei. — La classe di scienze fisiche, matematiche e naturali terrà seduta il 5 aprile 1903, alle ore 15, nella residenza dell'Accademia (Palazzo già Corsini, via della Lungara).

Direttissima Roma-Milano. — Le Società esercenti le Reti Mediterranea ed Adriatica, per deferenza verso le premure del Governo, hanno acconsentito alla conservazione, anche durante la prossima estate, dei treni direttissimi 19 e 20 fra Roma e Milano (via Sarzana-Parma) i quali, come è noto, nella corrispondente stagione degli anni scorsi venivano soppressi, stante la loro scarsa utilizzazione.

Necrologio. — Ieri notte è morto a Napoli il comm. Giuseppe Devincenzi, senatore del Regno.

Era nato a Notaresco (Teramo) nel 1820. Liberale e cospiratore, dopo la reazione del 1848, fu costretto ad emigrare. Ritornato in patria nel 1860, venne eletto deputato di due collegi degli Abruzzi: Ortona ed Atri. Optò per Atri, che lo mandò a suo rappresentante anche nelle due successive legislature (9^a e 10^a).

Resse il Ministero dei Lavori Pubblici nei due gabinetti presieduti da Bettino Ricasoli nel 1862 e da Giovanni Lanza dal 1871 al 1873.

Venne nominato senatore con R. decreto del 12 marzo 1868, e sebbene da qualche tempo, attesa la sua età non avesse preso più parte ai lavori della Camera vitalizia, tuttavia continuava i suoi studi economici pei quali tutti gli riconoscevano un'indiscutibile competenza.

Onoranze funebri. — L'*Agenzia Stefani* ha da Torino, 2:

« Stamano, alle ore 9, la salma del tenente di vascello Francesetti, è stata trasportata al cimitero.

« Il feretro è stato posto sul carro e coperto con la bandiera nazionale e con numerose corone di fiori.

« Dietro il carro venivano la famiglia dell'estinto, S. A. R. il Duca di Genova, numerosi ufficiali di mare e di terra, le autorità civili e militari, i consiglieri comunali e le notabilità cittadine ed una rappresentanza della Lega navale.

« Molta folla assisteva al passaggio del corteo.

« Il corteo era chiuso da tre carri con numerosissime corone. Esso si recò dalla stazione direttamente al cimitero ».

Marina militare. — La Regia nave [*Elba* è giunta, stamane a Bahia.

— L'*Umbria* è giunta a Valdivia.

Uragano in Terra di Lavoro. — Si ha da Grazzanise (Caserta), che l'altra sera si scatenò in quel Comune un terribile uragano che recò danni gravissimi alla campagna ed ai caseggiati.

Vi furono tre morti e qualche ferito estratto dalle macerie di una casa crollata.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Sicilian Prince*, della P. L., giunse il giorno 30 scorso a New-York. — Ieri i piroscafi *Trave*, del N. L., e *Trojan Prince*, della P. L., giunsero il primo a New-York, ed il secondo a Genova; i piroscafi *Napolitan Prince*, della P. L., e *Città di Genova*, della Veloce, partirono il primo da Napoli per New-York, ed il secondo da Teneriffa per Genova.

ESTERO.

Esposizione internazionale dell'alcool a Vienna. — L'Associazione industriale della Bassa Austria (Niederösterreichischer Gewerbeverein), si propone di organizzare per la primavera del 1904 un'esposizione d'industrie della fermentazione (birreria, fabbricazione d'amido e d'aceto ecc.) come pure delle applicazioni tecniche dell'alcool. Questa esposizione è sovvenzionata dal ministro di commercio d'Austria che ne ha accettata la presidenza onoraria.

Le domande d'ammissione devono indirizzarsi non più tardi del 30 settembre 1903, al Niederösterreichischer Gewerbeverein, Eschenbachstrasse, 11, Vienna.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

WASHINGTON, 1. — Il Presidente della Confederazione Roosevelt, ha scelto Waive e Mac Geagh per rappresentare gli Stati Uniti alla Corte arbitrale dell'Aja, quando avrà luogo l'esame delle domande pel trattamento privilegiato nel pagamento delle indennità dovuto dal Venezuela, alla Germania, Inghilterra ed Italia.

VIENNA, 1. — Il *Correspondenz Bureau* ha da Costantinopoli:

L'attentato al ponte presso Mustafà Pascià è stato, senza alcun dubbio, opera del Comitato bulgaro.

Il treno diretto, che doveva passare un'ora dopo l'attentato per il ponte, non corse alcun pericolo; perchè fu trattenuto alla stazione di Mustafà Pascià, fino a che fosse costruito un ponte provvisorio ed arrivò a Costantinopoli con sei ore di ritardo.

COSTANTINOPOLI, 1. — Dal 26 marzo si sono verificati quattro casi di peste con due morti presso Maghaghah nella provincia di Minieh in Egitto, negli accampamenti dei beduini; il 30 marzo si è verificato un caso di peste seguito da morte a Tintah.

Il Consiglio sanitario ha stabilito una quarantena di quattro giorni per le provenienze da Alessandria d'Egitto.

COSTANTINOPOLI, 1. — L'ambasciatore Malaspina ha rinnovato ai consoli italiani in Macedonia l'istruzione di sorvegliare l'attuazione delle riforme decretate dalla Porta, riferendone diligentemente all'ambasciatore ed al Governo italiano.

VIENNA, 1. — Una Commissione parlamentare della Camera dei deputati ha approvato, con 13 voti contro 12, un progetto relativo all'abolizione del paragrafo 14 delle leggi fondamentali dello Stato, il quale autorizza il Governo, in caso di avvenimenti gravi, e quando il Parlamento non è riunito, ad emanare leggi per mezzo di un'ordinanza imperiale.

COSTANTINOPOLI, 31 marzo. — La Porta ha inviato a Mitrowitz tutti i gendarmi e le truppe disponibili di Salonico e 16 battaglioni del *vilayet* di Aidin. Otto battaglioni sono già in viaggio.

Questo invio di truppe, necessario per ristabilire l'ordine, non ha alcuna tendenza aggressiva.

I circoli diplomatici sono convinti che la Porta si troverà ormai costretta a vincere energicamente l'opposizione degli Albanesi all'applicazione delle riforme.

L'ambasciatore d'Austria-Ungheria, barone Calice, ha fatto oggi dei passi presso la Porta, raccomandandole di ristabilire prontamente l'ordine.

BUDAPEST, 1. — Il presidente della Camera dei deputati, conte Apponyi, ricevette una deputazione di studenti di tutte le Università ungheresi, la quale gli consegnò una petizione contro il progetto relativo al reclutamento militare.

BERLINO, 1. — In occasione del cinquantesimo anniversario del servizio militare del generale, conte di Schlieffen, capo dello Stato Maggiore generale dell'esercito tedesco, l'Imperatore, circondato da tutti gli ufficiali dello Stato Maggiore generale e dalle rappresentanze degli Stati Maggiori di Sassonia e Baviera ed alla presenza del feld-maresciallo generale, conte di Waldersee, ha rivolto al conte di Schlieffen calde parole di felicitazione, rilevando i suoi meriti ed annunziandogli che gli conferiva la Gran Croce di commendatore dell'Ordine dell'Alta Casa di Hohenzollern.

BERLINO, 1. — Lo stato dell'Imperatrice continua ad essere buono.

Il corso della guarigione procede assolutamente regolare. Sicchè non sarà più pubblicato il bollettino sullo stato di salute dell'Imperatrice.

COSTANTINOPOLI, 1. — Secondo un dispaccio pervenuto al Consolato russo, il Console russo a Mitrowitz, Scherbina, sarebbe stato ferito da soldati Albanesi.

BERLINO, 2. — L'Imperatore è partito per Copenaghen, iersera alle ore 11,30.

LONDRA, 2. — *Camera dei Comuni.* — Si approva in terza lettura il progetto di legge concernente l'effettivo della Marina.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 1° aprile 1903

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodi	752,15
Umidità relativa a mezzodi	44.
Vento a mezzodi	N
Stato del cielo a mezzodi	1/4 coperto.
Termometro centigrado	{ massimo 13°,6 minimo 6°,9.
Pioggia in 24 ore	0,6.